



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

## **Tributi – Obbligo di stipula di contratti assicurativi contro i danni catastrofali – Rinvio differenziato dei termini.**


Con il Decreto legge 31.3.2025, n.39, su G.U. n.75 del 31.3.2025 è stato differito il termine dell'entrata in vigore dell'obbligo in capo alle imprese di stipulare un'assicurazione contro i danni catastrofali.

Tale obbligo è stato inizialmente previsto dalla *Legge di Bilancio 2024* (art.1 c.101-111 della L.n.213/2023) per tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi catastrofali che si verificano sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni); il termine di tale obbligo, dapprima previsto per la fine del 2024 era stato prorogato al 31 marzo 2025 in virtù del cd *DL Milleproroghe* (art.13 del DL n.202/2024 come convertito dalla L.n.15/2025) e solamente alla fine dello scorso febbraio è stato pubblicato il regolamento che lo ha reso operativo.

Pertanto, col nuovo decreto sono state disposte le seguenti proroghe differenziate tenendo conto delle dimensioni delle imprese (così come definite dalla Direttiva delegata UE n.2775/2023 e recepite dal DLGS n.125/2024):

- per le micro imprese (totale stato patrimoniale fino a 450.000 euro, fatturato fino a 900.000 euro e numero medio di dipendenti fino a 10) e per le piccole imprese (totale stato patrimoniale fino a 5 milioni di euro, fatturato fino a 10 milioni di euro e numero medio di dipendenti fino a 50) il termine di tale obbligo è stato differito all'1 gennaio 2026;
- per le medie imprese (totale stato patrimoniale fino a 25 milioni di euro, fatturato fino a 50 milioni di euro e numero medio di dipendenti fino a 250) il termine di tale obbligo è stato differito all'1 ottobre 2025;
- per le grandi imprese (totale stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro, fatturato superiore a 50 milioni di euro e numero medio di dipendenti superiore a 250) non è stata prevista alcuna proroga bensì un periodo transitorio di 90 giorni (quindi fino al 30 giugno 2025) entro i quali il mancato adempimento non comporterà la sanzione relativa prevista cioè l'impossibilità di accedere al riconoscimento di eventuali contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, previsti a seguito di eventi catastrofali.

**RIF. 24/2025**



G.U. n.48 del 27.2.2025

**DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39**

**Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti dei criteri dimensionali per le microimprese e le imprese o i gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'articolo 1, comma 101, che ha previsto l'obbligo per le imprese di stipulare entro il 31 marzo 2025 contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;

Considerato che la disciplina attuativa della disposizione sopra citata è contenuta nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, concernente «Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213»;

Considerato che l'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18, prevede che l'adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza debba avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del precisato decreto;

Considerato l'elevato numero delle imprese obbligate a stipulare il contratto assicurativo obbligatorio, costituite, tra l'altro, per il 95 per cento del totale, da microimprese;

Considerato che il tempo a disposizione delle imprese per la stipula del contratto assicurativo obbligatorio, ove il termine restasse quello del 31 marzo, sarebbe esiguo e tale da non consentire una ponderata comparazione delle offerte presenti sul mercato;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere ad un differimento temporale dei predetti obblighi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

**Art. 1**

**Misure urgenti in materia di polizze catastrofali**

1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito:

a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025;

b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

**Art. 2**

**Entrata in vigore**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio  
dei ministri

Urso, Ministro delle imprese e del  
made in Italy

Giorgetti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio